

D.Lgs. **13-4-2017** **n.** **65**
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2017, n. 112, S.O.

Art. 14. *Norme transitorie e finali*

[...]

3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche **normative regionali** ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

[...]

Emilia-Romagna

L.R. **25-11-2016** **n.** **19**
Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1.
Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 25 novembre 2016, n. 351.

CAPO IV

Personale dei servizi educativi e coordinamento pedagogico

Art. 28 *Personale.*

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 181, lettera e), numero 1.2) della [legge n. 107 del 2015](#), gli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia sono dotati di laurea, stabilita con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge regionale.

2. La Regione, con la direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce le modalità di formazione degli addetti ai servizi generali, finalizzata al corretto svolgimento dei compiti di cui all'articolo 29, comma 2, nell'ambito di contesti rivolti all'utenza della fascia da zero a tre anni.

Emilia-Romagna

Delib.G.R. **16-10-2017** **n.** **1564**
Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016.
Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 24 ottobre 2017, n. 286.

Delib.G.R. 16 ottobre 2017, n. 1564 [\(1\)](#).

Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della [L.R. 19/2016](#) ⁽²⁾.

1.8 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente

La legge 23 luglio 2015, n. 107 prevede, al comma 181 dell'art. 1, tra i fabbisogni standard:

"la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;"

Il successivo D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni..." prevede, come obiettivo statale per la qualificazione del sistema, a partire dall'anno scolastico 2019-2020:

"e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, ..."

Lo stesso D.Lgs. stabilisce inoltre:

"Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto" (31 maggio 2017).

Dunque, fino all'inizio dell'anno scolastico 2019-2020, i titoli di studio richiesti per l'accesso al posto di educatore in Emilia-Romagna sono i seguenti:

- diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 26 luglio 2007 "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale);

- diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi di laurea magistrale" di cui alle classi:

- LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi;

- LM-57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;

- LM-85 scienze pedagogiche;

- LM-93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education e altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell'Educazione "vecchio ordinamento".

- Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.

Tuttavia, nello stesso periodo, continueranno comunque ad avere valore per l'accesso ai posti di educatore tutti i seguenti titoli, anche inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data:

- diploma di maturità magistrale;

- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali/assistente di comunità infantile;
- operatore servizi sociali/assistente per l'infanzia;
- diploma di liceo delle scienze umane;
- diploma di laurea in Pedagogia;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

A partire dall'anno scolastico 2019-2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Restano valide le lauree diverse previste dalla DAL 85/2012 se conseguite entro il 31 maggio 2017 (entrata in vigore del D.Lgs. 65/2017) e tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data.